

Condizioni Generali di spedizione

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dallo Spedizioniere.

1. Definizioni

- a) Mandante/Committente: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più accessorie.
- b) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere.
- c) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.
- d) Spedizioniere-vettore: il soggetto che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte e ha gli obblighi e i diritti del vettore.
- e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

2. Assunzione/accettazione degli incarichi

Lo spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, con la discrezionalità necessaria, agendo con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altre. Sogedim, salvo accordo scritto, non accetta incarichi di spedizione e/o di trasporto di merci pericolose, che possano arrecare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento; nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Nel caso in cui Sogedim dovesse sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale, di qualunque natura, causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mandante in ordine alla esatta natura delle merci, questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare Sogedim dall'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest'ultimo subito. Fermo restando il diritto di Sogedim di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare di portare a termine la spedizione, dandone preavviso scritto al mandante e restituendogli la merce, a spese del mandante stesso.

3. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente

Il mandante ed il Mittente dichiarano:

- a) che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili;
- b) che l'imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico del mandante. Che esonera sin d'ora Sogedim da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza o insufficienza dell'imballaggio delle merci;
- c) che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- d) che la spedizione è stata correttamente descritta in tutti i documenti di trasporto.

Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica e che la merce corrisponde alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali. Inoltre, il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, al fine di consentire gli adempimenti che si rendessero necessari. Con il presente contratto di spedizione, Sogedim si impegna ad eseguire gli incarichi di spedire i quantitativi di merci di volta in volta affidatigli dal mandante con apposito documento di trasporto (di seguito il "ddt"), in conformità con le modalità operative, le tratte e le tempistiche riportate negli allegati e con le istruzioni specifiche eventualmente incluse in ciascun ddt, fermo restando che esso sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le operazioni e le attività che ritenga necessarie, opportune, utili o funzionali per la prestazione del servizio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, senza vincoli di alcun genere, che non siano quelli relativi alla miglior prestazione del servizio stesso.



4. Termini di consegna

Lo spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti di spedizione. Nei mesi di luglio, agosto e dicembre i normali tempi di resa non sono garantiti e potrebbero subire delle variazioni.

5. Pagamenti

Il ritardato pagamento prevede l'addebito degli interessi di mora oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine di pagamento convenuto.

6. Gestione EPAL

Bancali a rendere: non si effettua gestione EPAL per le spedizioni internazionali.

7. Corrispettivi

I corrispettivi pattuiti dello spedizioniere si riferiscono a prestazioni specifiche e non includono, costi supplementari dovuti ad operazioni extra svolte fuori dai normali orari di lavoro.

8. Anticipi e crediti dello spedizioniere

Qualora lo spedizioniere provveda ad anticipare i noli, i costi per noleggio dei contenitori, dazi e spese, a qualunque titolo, il mandante e/o il mittente sono tenuti al rimborso oltre agli interessi per eventuali ritardi ed eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il mandante e/o il mittente devono tenere indenne lo spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste da terzi allo spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il mandante e/o il mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal mandante, a qualunque titolo. Lo spedizioniere ha, nei confronti del mandante, del mittente e privilegio e può esercitare diritto di ritenzione sulle merci in suo possesso in relazione a crediti scaduti e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

9. Ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il mittente e/o il mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo spedizioniere, qualora tempestivamente informato dal vettore della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del mandante e/o del mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite.

10. Responsabilità

Lo spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie concordate. La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcito invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore e in ogni caso il limite risarcitorio applicabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto (Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce CMR – 19 maggio 1956 e successive modifiche).

11. Danni indiretti

È in ogni caso escluso, qualsivoglia risarcimento dovuto dallo spedizioniere per danni indiretti.

12. Cause di forza maggiore

Lo spedizioniere non è responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito o causa di forza maggiore.

13. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini previsti dalla disciplina applicabile alla spedizione.

14. Assicurazione

Lo spedizioniere, si impegna ad esibire al momento della firma del presente contratto, copia di polizza della responsabilità civile stipulata con primaria Compagnia, con copertura e limiti di massimali adeguati al tipo di obbligazioni assunte. Su espressa richiesta scritta del Committente, potrà essere stipulata dal vettore una



polizza merci "per conto", che copra la merce per il suo valore effettivo. Il relativo costo sarà a carico del Committente e quantificato caso per caso, in base al valore e alla tipologia della merce assicurata. Mandato ad assicurazione: si procede a copertura assicurativa della merce previo mandato conferito per iscritto ed accettato antecedentemente al ritiro della spedizione. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto e, in tale eventualità, la polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore. Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

15. Documentazione

La nostra azienda esegue la distribuzione sul territorio nazionale ed europeo in modalità PAPERLESS senza documenti accompagnatori del mittente. I documenti di spedizione vengono inseriti in una busta porta documenti apposta sul bancale. Qualora fosse necessario richiedere la restituzione del ddt firmato dal destinatario con la lettera di vettura, la richiesta scritta deve essere fatta prima della partenza.

16. Durata del contratto e recesso

Salvo accordo contrario, il contratto avrà decorrenza dall'affidamento della prima spedizione e validità sino al termine dell'anno solare in corso. Alla predetta scadenza il rapporto si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno solare successivo a meno che non venga inviata disdetta a mezzo di lettera A/R da una delle parti con almeno 3 mesi di preavviso. In ogni caso le parti avranno il diritto di recedere anticipatamente e in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione con RR all'altra parte con un preavviso di 60 giorni.

17. Risoluzione del contratto

Le parti convengono che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui dovesse verificarsi anche una soltanto delle seguenti condizioni:

- a) mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute determina la risoluzione immediata della presente convenzione;
- b) interruzione dei servizi per tre giorni consecutivi, ovvero grave e reiterato inadempimento nell'esecuzione dei servizi;
- c) violazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) mancata trasmissione del DURC secondo le modalità concordate.

18. Riservatezza

Le informazioni ottenute da ciascuna delle parti, riguardanti l'altra parte sono da considerarsi confidenziali e non dovranno essere usate dalla parte che le riceve per fini diversi dallo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e non potranno essere divulgate.

19 Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse sorgere fra le parti in riferimento all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente in modo esclusivo il foro di Milano.

Sogedim SpA
Direzione commerciale

